

— APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC n° 82 DEL 30/11/1995

ORD. ANNULL. PARZIALE CODICA 2 ART. 7

COMUNE DI PISO GNE

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI

Premessa

Il Comune svolge un ruolo di rilievo nei settori culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, sia mediante interventi diretti sia mediante l'erogazione di contributi a persone, enti, associazioni, pubblici e privati, al fine di incentivare iniziative che, per il loro contenuto e per le finalità perseguite, risultano meritevoli di essere sostenute.

I settori di intervento, e le modalità di concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi ed ausilii finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, sono disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 1 - SPORT

Il Comune, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva in tutto il territorio, sostiene le attività rivolte alla realizzazione di iniziative sportive e ricreative utili per lo sviluppo psico-fisico delle persone, per la promozione della formazione sociale e per il superamento di ogni tipo di emarginazione.

Si privilegiano gli sport e le discipline di base che rivestono carattere formativo e le attività sportive dilettantistiche.

Soggetti destinatari dei contributi

Organismi associativi senza fini di lucro, enti pubblici preposti alla valorizzazione e sviluppo delle attività agonistiche.

Attività ed interventi ammessi a contributo

a) Attività sportiva a livello giovanile

In questo settore, individuato come prioritario, si inseriscono le attività che hanno, come soggetti attivi primari, i giovani di età non superiore ai 20 anni.

In particolare si privilegiano:

- le manifestazioni che si ripetono ogni anno oppure quelle che si articolano in una serie molteplice nel corso dello stesso anno;
- le manifestazioni che coinvolgono il mondo scolastico, ad esempio: "Giochi della Gioventù", "Corsi" o "Scuole di sport a favore dei giovani".

Non rientrano nel novero di dette attività quelle relative al settore giovanile delle Società che svolgono attività sportiva in forma esclusivamente professionistica.

b) Gare agonistiche o amatoriali

Rientrano in questo campo le manifestazioni che, per tradizione o livello qualitativo dei partecipanti costituiscono iniziative di particolare rilevanza.

Tali manifestazioni devono avere un valido interesse sia per quanto riguarda la tipologia sia per l'ambito geografico al quale si riferiscono.

Al riguardo saranno prese in considerazione, in particolare, le manifestazioni a carattere nazionale, quelle a carattere regionale di spiccata qualità ed eventuali altre che per la loro unicità, particolarità ed indirizzo promozionale possono beneficiare dell'intervento comunale.

c) Iniziative e manifestazioni

Interventi finanziari possono essere concessi anche per:

- iniziative nei confronti di nuove discipline sportive;
- iniziative e manifestazioni particolarmente significative, a carattere comunale.

d) Realizzazione di impianti sportivi

Possono essere ammessi a contributo:

- gli interventi diretti alla realizzazione di infrastrutture a carattere sportivo di uso collettivo (o aperte al pubblico);
- l'acquisto di aree occorrenti per le opere di cui al punto precedente;
- l'acquisto di attrezzature.

Gli interventi saranno oggetto di apposita convenzione.

ART. 2 - CULTURA

Per favorire il pieno sviluppo della personalità ed il progresso civile e culturale dei cittadini, il Comune promuove attività educative e culturali in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

Soggetti destinatari dei contributi

Persone, enti, associazioni impegnate nella divulgazione dei valori storici, etnici, letterari, artistici, culturali e morali.

Interventi ammessi a contributo

Possono essere ammessi a contributo:

- a) Attività svolte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso convegni, mostre, rassegne, corsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica;
- b) Iniziative di orientamento alla lettura ed alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale;
- c) Iniziative di recupero e valorizzazione dei dialetti, della cultura e delle tradizioni popolari;
- d) Convegni, mostre ed altre manifestazioni, anche di carattere celebrativo;
- e) Interventi di conservazione di immobili di pregio artistico ed architettonico;
- f) Attività educative nell'ambito scolastico;
- g) Attività di promozione turistica attraverso festivals, mostre, convegni.

L'intervento del Comune è diretto a promuovere e valorizzare manifestazioni che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario.

In particolare:

a) Bande musicali, gruppi corali, orchestre per:

* specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, volte a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

- favorire la diffusione della musica nel Comune;
- promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola;
- valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione ed educazione musicale;
- attuare progetti di spettacolo musicale.

* attività di gruppi musicali con sede nel Comune per:

- acquisto di divise, strumenti musicali, spartiti e materiale didattico;
- corsi di orientamento musicale;
- copertura delle spese correnti dei soli enti nei quali il Comune abbia suoi rappresentanti.

b) Interventi promozionali in campo culturale

Possono essere ammessi a contributo persone, enti, associazioni, comitati, operanti sul territorio comunale, per l'attivazione delle iniziative di carattere culturale elencate nella sezione: "Interventi ammessi a contributo" o che hanno come scopo primario lo svolgimento di dette attività.

c) Beni culturali

Possono essere ammessi a contributo interventi di conservazione e restauro dei beni di particolare pregio artistico ed architettonico.

d) Scuola

L'erogazione dei contributi alle scuole è effettuata sulla base del piano per l'attuazione del diritto allo studio, di cui all'art.16 della Legge Regionale n.31/80.

ART. 3 - ASSOCIAZIONISMO CON FINALITA' SOCIALI

Il Comune riconosce le funzioni di servizio sociale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di continuità sul territorio comunale, aventi finalità sociali ed umanitarie, di sensibilizzazione su problematiche importanti, quali: la salute, il volontariato, la tossicodipendenza, ecc.

Soggetti destinatari dei contributi

Associazioni, enti, istituzioni, sodalizi che operano nel campo sociale aventi sede nel territorio comunale.

Attività ammesse a contributo

- attività ordinaria;
- manifestazioni celebrative.

ART. 4 - TURISMO - AGRICOLTURA - ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE

Possono essere ammessi a contributo le iniziative dirette allo sviluppo ed alla promozione delle attività e delle iniziative in campo turistico, delle attività agricole e dell'allevamento, nonché quelle di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale.

Soggetti destinatari dei contributi

Associazioni, enti, organismi che operano nel campo del turismo, dell'agricoltura, della tutela del territorio e della protezione civile.

Attività ammesse a contributo

- a) Pulizia e cure silvo-pastorali di strade di interesse comunale di accesso a località di montagna;
- b) Interventi di mutuo soccorso per far fronte ad eventi calamitosi (avversità atmosferiche, malattie del bestiame o delle piante, altre calamità);
- c) Manifestazioni, fiere, mostre, rassegne, iniziative di particolare rilevanza;
- d) Corsi di formazione;
- e) Interventi di pulizia e difesa dell'ambiente;
- f) Iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e per la difesa del suo patrimonio infrastrutturale ambientale, artistico e storico, e per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici verso il territorio comunale.

ART. 5 - ASSISTENZA

La definizione dei criteri di intervento a favore di persone e nuclei familiari in particolari condizioni socio-economiche è contenuta in apposito regolamento comunale adottato sulle indicazioni del regolamento di zona per la gestione e l'accesso ai servizi socio-assistenziali predisposto dalla USSL competente.

ART. 6 - GRUPPI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI
IN AMBITO RELIGIOSO E COMITATI SPONTANEI PER CELEBRAZIONI
DI FESTE, SAGRE E RICORRENZE RELIGIOSE

Il Comune di Pisogne, riconoscendo ai premessi soggetti e alle relative attività anche finalità di utilità sociale, ne riconosce pure la legittimità all'ammissibilità ad eventuali contributi, da vagliarsi con gli stessi criteri di merito applicabili ai possibili beneficiari in precedenza elencati agli artt.1) 2) 3) 4) 5).

ART. 7 - VARIE

Oltre che in favore dei potenziali beneficiari di cui ai precedenti artt. 1) 2) 3) 4) 5) 6), il Comune di Pisogne si riserva il diritto di intervenire con contributi per il restauro e la conservazione di libri, mobili, quadri, affreschi, suppellettili ed arredi, ed immobili di interesse culturale, religioso, storico ed artistico, ancorchè non di proprietà del Comune di Pisogne ed a chiunque dette pertinenze appartengano e di quant'altro nel Comune di Pisogne meritevole per tali ragioni di attenzione, di cura, e di sostegno, anche da parte del Comune di Pisogne stesso.

Il Comune di Pisogne si riserva inoltre il diritto e la facoltà di accollarsi i costi di stampa ed affissioni di manifesti, e/o di pubblicizzazioni di attività dal Comune ritenute meritevoli del proprio patrocinio e/o della propria sponsorizzazione, ancorchè rientranti nella più ampia e generale casistica prevista dal presente Regolamento.

In tal caso, trattandosi di interventi particolarmente "mirati", anzichè in base a "consuntivo", il contributo verrà corrisposto previa produzione di fotocopie e di fatture e/o ricevute.

Sussistendo inoltre Istituzioni ed Associazioni che pur avendo sede valligiana, o provinciale, o regionale, o addirittura all'estero, sono comunque altamente rappresentative anche delle realtà, delle necessità, della storia e delle aspirazioni del popolo pisognese (a titolo meramente esemplificativo, si citano la Croce Rossa, le Associazioni Anticancro, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, le Associazioni degli Emigrati Camuni, ecc.), e constatato che le medesime sollecitano talvolta la solidarietà contributiva anche ai Comuni con inviti a iscrizioni, a sottoscrizioni, a sostegni dei rispettivi organi di informazione, e di quant'altro utile per le loro iniziative, per quanto premesso, il Comune di Pisogne potrà intervenire anche in tali direzioni.

In tal caso, data la particolarità dei soggetti sovvenuti, dai quali sarebbe difficile poter ottenere conti consuntivi, bilanci, fatture e documenti giustificativi equipollenti, le erogazioni avranno luogo in esenzione da obbligo di produzione di giustificativi e/o quietanze: farà fede dell'operazione il solo pagamento a mezzo mandato, tramite Tesoreria Comunale.



Amministratore

ART. 8 - FORME E QUANTIFICAZIONI DEI CONTRIBUTI

Il Comune esamina, senza obbligo di concessione e dunque insindacabilmente le domande, quantificate, di contributo sottoscritte dai legali rappresentanti o dai semplici rappresentanti dei richiedenti.

Il Comune si riserva di non concedere o di concedere a proprio insindacabile giudizio e secondo pure valutazioni proporzionate sia al merito della domanda che alle proprie mutevoli complessive disponibilità di bilancio, eventuali contributi e relative entità.

ART. 9 - DOMANDE DI CONTRIBUTI E TEMPI DI PRESENTAZIONE

Le domande potranno essere presentate, di norma, con deroga per particolari eccezioni - dal 1° Gennaio al 31 Ottobre di ogni esercizio finanziario.

Se accolte - totalmente o parzialmente - i relativi contributi saranno da considerare come riferibili allo stesso contestuale anno finanziario della data di domanda e del relativo accoglimento, anche se poi talvolta pagati, in conto residui passivi, nei primi mesi dell'anno successivo.

A fronte di iniziative e/o programmi particolarmente onerosi e di lunga durata, e dunque realizzabili "a tranches" o a stati d'avanzamento, le domande potranno essere inoltrate ed accolte nel rispetto dei criteri della premessa operatività e delle correlative parziali necessità.

ART. 10 - RICHIEDENTI, CRITERI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Al riguardo, si ritiene di delineare due categorie:

Prima Categoria, sub a) b) c) d) e) che annovera, in via generale, per beneficiari di finanziamenti annui in conto esercizio

- a) Enti Morali e Ipab pubblici o "depubblicizzati"
- b) Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato;
- c) Enti, Istituzioni ed Associazioni, che ancorchè non iscritte all'Albo Regionale del Volontariato, siano da anni notoriamente radicate e riconosciute per la loro continuativa attività nel territorio del Comune di Pisogne;
- d) Ancorchè ovvio, l'Associazione Pro Loco, i Gruppi di Volontariato e/o di Protezione Civile e la Banda Musicale Cittadina;
- e) Quant'altri non previsti dai precedenti punti a) b) c) d) ancorchè e sempre di notoria attività continuativa nel Comune di Pisogne.

Per quanti appartenenti alla premessa prima Categoria, i contributi, potranno essere accordati ed erogabili in base alla semplice riconosciuta meritorietà da parte del Comune di Pisogne delle attività dei soggetti richiedenti, senza obbligo di allegazione di fatture e/o documenti giustificativi di spesa, e senza obbligo di presentazione di bilancio di previsione e/o piani di attività per l'esercizio considerato.

Sarà consuntivamente necessaria invece la produzione di un rendiconto contabile debitamente firmato di fine anno - che non dovrà necessariamente essere in deficit o in pareggio - a legittimazione della constatata meritorietà della domanda avanzata al Comune, in relazione alle complessive attività svolte nell'intero anno considerato dai soggetti richiedenti.

Ovvio che, per tali soggetti richiedenti, l'erogazione avrà luogo l'anno successivo alla data della richiesta, in conto "residui passivi".

Seconda Categoria sub f)

E' stabilita per individuare i soggetti appartenenti alla precedente categoria Prima che intendano non avvalersi del criterio del finanziamento rapportato alla continuità della attività, e/o che, per la prima volta, si presentino come soggetti richiedenti.

E' stabilita pure per abbracciare tutti quei potenziali aventi diritto che, operando senza continuità annuale e/o per attività saltuarie e stagionali, meritino in relazione contributi "una tantum".

Quanto alla qui contemplata Seconda Categoria "f", al fine di consentire di norma il pagamento del contributo entro lo stesso esercizio finanziario in cui è stata fatta la domanda, ed al fine pure di rendere rapide le procedure di esame delle domande di accoglimento, di deliberazione e di liquidazione delle stesse, si stabilisce quanto segue:

- 1 - Trattandosi di programmi, iniziative ed interventi "una tantum" i richiedenti, a corredo della precedente semplice domanda, presenteranno successivamente un altrettanto semplice correlativo consuntivo non necessariamente a pareggio, senza obbligo di allegazione di giustificativi di spesa.
- 2 - Il Comune potrà comunque e sempre riservarsi, aggiuntivamente, il diritto di richiedere fotocopia di documenti giustificativi di spesa almeno entro i limiti del contributo accordato.
- 3 - Peraltro i richiedenti, dovranno sempre sottoscrivere sotto la propria personale responsabilità, che le cifre di consuntivo corrispondono a verità e che della veridicità dei dati ne sono assolutamente ed illimitatamente responsabili ad ogni effetto, con ciò escluse dunque responsabilità in materia di funzionari ed amministratori del Comune alla materia preposti.
- 4 - In via eccezionale, uno stesso soggetto richiedente potrà avanzare domanda, ed essere ammesso più volte a contributo in uno stesso anno, a fronte di altrettante specifiche iniziative, e subordinatamente alla produzione di altrettanti consuntivi relativi alle varie iniziative concluse.
- 5 - Allo stesso modo, in via eccezionale, uno stesso soggetto richiedente e già ammesso a contributo secondo i criteri della precedente Prima Categoria, potrà integrare le richieste per sopravvenute iniziative e necessità "una tantum", a sensi della qui contemplata Seconda Categoria "f".

ART. 11 - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO DI CUI
ALLA DELIBERA C.C. N.33/91 ED EFFETTI
CONSEQUENTI ALL'ADOZIONE DEL NUOVO PRESENTE
REGOLAMENTO

Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento il precedente è da ritenersi abrogato.

Le norme del presente nuovo regolamento, alla sua entrata in vigore, sono da considerarsi immediatamente applicabili, anche alle richieste di contributo relative all'anno 1995, a qualunque stadio di istruttoria esse abbiano a trovarsi alla data di entrata in vigore di questo stesso nuovo regolamento.

